

Enzo De Falco

IL COLLAUDO  
TECNICO AMMINISTRATIVO  
NEGLI APPALTI PUBBLICI  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1ª Edizione - Febbraio 2013

 Legislazione Tecnica

# INDICE

---

1. IL COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI NEI SETTORI ORDINARI ...	9
1.1 Collaudo (art. 120 Cod.) .....	9
1.2 Collaudo dei lavori pubblici (art. 141 Cod.) .....	10
1.2.1 Documenti contabili preliminari al collaudo dei lavori <i>Certificato di ultimazione dei lavori (art. 199 Reg.)</i> <i>Conto finale dei lavori (art. 200 Reg.)</i> <i>Avviso ai creditori (art. 218 Reg.)</i>	
1.2.2 Reclami dell'esecutore sul conto finale (art. 201 Reg.)	
1.2.3 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale (art. 202 Reg.)	
1.3 Oggetto del collaudo (art. 215 Reg.) .....	20
1.4 Nomina del collaudatore (art. 216 Reg.) .....	23
1.5 Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 217 Reg.) .....	30
1.6 Estensione delle verifiche di collaudo (art. 219 Reg.) .....	32
1.7 Commissioni collaudatrici (art. 220 Reg.) .....	34
1.8 Visite in corso d'opera (art. 221 Reg.) .....	35
1.9 Visita definitiva e relativi avvisi (art. 222 Reg.) .....	36
1.10 Processo verbale di visita (art. 223 Reg.) .....	37
1.11 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo (art. 224 Reg.)	38
1.12 Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 225 Reg.) .....	40
1.13 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione (art. 226 Reg.) .	41
1.14 Difetti e mancanze nell'esecuzione (art. 227 Reg.) .....	42
1.14.1 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali (art. 167 Reg.)	
1.14.2 Penali e premio di accelerazione (art. 145 Reg.)	
1.15 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato (art. 228 Reg.) .....	55
1.16 Lavori non collaudabili (art. 232 Reg.) .....	57
1.17 Certificato di collaudo (art. 229 Reg.) .....	58
1.18 Obblighi per determinati risultati (art. 231 Reg.) .....	61
1.19 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo (art. 233 Reg.) .....	62
1.20 Ulteriori provvedimenti amministrativi (art. 234 Reg.) .....	64

1.21	Svincolo della cauzione (art. 235 Reg.) .....	67
1.21.1	Cauzione definitiva (art. 123 Reg.)	
1.21.2	Documento unico di regolarità contributiva (art. 6 Reg.)	
1.21.3	Termini di pagamento degli acconti e del saldo (art. 143 Reg.)	
1.22	Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica (art. 236 Reg.) .....	74
1.23	Certificato di regolare esecuzione (art. 237 Reg.) .....	75
1.24	Lavori annuali estesi a più esercizi (art. 198 Reg.) .....	76
1.25	Compenso spettante ai collaudatori (art. 238 Reg.) .....	77
1.26	Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 92 Cod.) .....	81
1.26.1	Incentivi di progettazione	
<b>2.</b>	<b>IL COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE .....</b>	<b>86</b>
2.1	Ambito di applicazione (art. 198 Cod.) .....	86
2.2	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 239 Reg.) .....	86
2.3	Scavo archeologico, restauro e manutenzione (art. 240 Reg.)	87
2.4	Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 251 Reg.) .....	89
<b>3.</b>	<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO ..</b>	<b>91</b>
3.1	Affidamento dell'incarico (art. 120 comma 2-bis Cod.) .....	93
3.2	Procedure di affidamento (art. 91 Cod.) .....	103
3.3	Nomina del collaudatore (art. 216 comma 9 Reg.) .....	108
3.3.1	Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 261 Reg.)	
3.3.2	Requisiti di partecipazione (art. 263 Reg.)	
3.3.3	Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito (art. 264 Reg.)	
3.3.4	Numero massimo di candidati da invitare (art. 265 Reg.)	
3.3.5	Modalità di svolgimento della gara (art. 266 Reg.)	
3.3.6	Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (art. 267 Reg.)	

*Elenco di operatori economici*

*Indagine di mercato*

*Selezione*

3.3.7 Cauzioni - Disposizioni applicabili (art. 268 Reg.)

<b>4. PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA O DEL LAVORO</b> .....	164
4.1 Consegna definitiva dell'opera o del lavoro .....	164
4.2 Consegna anticipata dell'opera o del lavoro .....	165
4.2.1 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 230 Reg.)	
<b>5. DIFETTI DI COSTRUZIONE</b> .....	167
5.1 Difformità e vizi dell'opera (art. 1667 Cod. Civ.) .....	169
5.2 Rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 Cod. Civ.) .....	172
5.3 Perimento o deterioramento della cosa (art. 1673 Cod. Civ.) .	176
<b>6. RISERVE DELL'APPALTATORE</b> .....	179
6.1 Riserve per la tardiva consegna dei lavori .....	179
6.2 Riserve per differenze riscontrate all'atto della consegna dei lavori .....	182
6.3 Riserve per la prolungata sospensione dei lavori .....	185
6.3.1 Sospensione disposta dal RP	
6.3.2 Sospensione disposta dal RP o dal DL	
6.3.3 Sospensione disposta dal DL	
6.4 Riserve nel registro di contabilità .....	188
6.4.1 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità (art. 189 Reg.)	
6.4.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità (art. 190 Reg.)	
6.4.3 Forma e contenuto delle riserve (art. 191 Reg.)	
6.5 Riserve sul conto finale .....	195
6.5.1 Reclami dell'esecutore sul conto finale (art. 201 Reg.)	
6.5.2 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale (art. 202 Reg.)	
6.5.3 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo (art. 233 Reg.)	

<b>7. IL COLLAUDO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI</b> .....	199
7.1 Collaudo (art. 120 Cod.) .....	199
7.2 Oggetto delle attività di verifica di conformità (art. 312 Reg.)	199
7.3 Termini delle attività di verifica di conformità (art. 313 Reg.)	201
7.4 Incarico di verifica della conformità (art. 314 Reg.) .....	201
7.5 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità (art. 315 Reg.) .....	204
7.6 Estensione della verifica di conformità (art. 316 Reg.) .....	204
7.7 Verifica di conformità in corso di esecuzione (art. 317 Reg.)	205
7.8 Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi (art. 318 Reg.)	206
7.9 Processo verbale (art. 319 Reg.) .....	206
7.10 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità (art. 320 Reg.) .....	207
7.11 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità (art. 321 Reg.) .....	207
7.12 Certificato di verifica di conformità (art. 322 Reg.) .....	208
7.13 Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità (art. 323 Reg.) .....	208
7.14 Provvedimenti successivi alla verifica di conformità (art. 324 Reg.) .....	210
7.15 Attestazione di regolare esecuzione (art. 325 Reg.) .....	210
<b>8. IL COLLAUDO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI</b> .....	212
<b>9. NORME CITATE NEL TESTO</b> .....	214
D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 – <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i> .....	214
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i> .....	221
Codice Civile .....	254
<b>10. INDICE DELLA MODULISTICA</b> .....	255

## PREMESSA

---

Il collaudo tecnico-amministrativo di un'opera pubblica è il fondamentale atto sul quale si basa la decisione della stazione appaltante circa l'accettazione o meno dell'opera stessa (così come del servizio o della fornitura), e la conseguente chiusura formale dell'appalto.

L'attività del collaudatore si esplica in un insieme coordinato di verifiche «*tecniche*» preordinate all'espressione di una complessiva valutazione sulla «*collaudabilità*» dell'opera (intesa come conformità della stessa alle pattuizioni contrattuali, al progetto ed alle regole dell'arte) con conseguente emissione del certificato di collaudo e chiusura della contabilità dei lavori, ma è tesa altresì ad esprimere più in generale valutazioni «*amministrative*», per conto della stazione appaltante, circa il corretto adempimento degli obblighi concordati, la possibilità di liquidare il corrispettivo spettante all'esecutore e financo la legittimità dei crediti eventualmente vantati da terzi e non ancora soddisfatti e, se riconosciuti, la congruità delle relative pretese economiche.

Il collaudatore sarà quindi chiamato, nello svolgimento del proprio ufficio, ad interagire e confrontarsi con praticamente tutte le figure coinvolte a vario titolo nell'appalto, a partire dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori per finire ai rappresentanti dell'operatore economico ed alle altre figure rilevanti che sono intervenute nella realizzazione dell'opera (direttori operativi, ispettori di cantiere, ecc.).

Risulta evidente, fin da queste prime brevissime considerazioni, la centralità di tale sub-procedimento nell'ambito del complesso iter che porta alla conclusione di un contratto pubblico, e la delicatezza del ruolo del collaudatore, cui la normativa vigente lascia peraltro un certo grado di discrezionalità nella scelta della tipologia e della quantità di verifiche da porre in essere, nonché in generale nella definizione della procedura più idonea per la conclusione del procedimento.

Ecco perché qualsiasi lavoro che affronti in maniera organica la figura ed il lavoro del collaudatore tecnico amministrativo negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può prescindere, in aggiunta alla indispensabile e rigorosa illustrazione delle complesse norme che regolano la materia, dal fornire indicazioni basate sull'esperienza e sulla pratica professionale.

All'interno del testo, aggiornato con le recentissime integrazioni alla disciplina dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (D. Leg.vo 192/2012 che ha modificato il D. Leg.vo 231/2001 comportando anche l'applicabilità agli appalti pubblici di lavori della disciplina ivi contenuta, che in parte sovrascrive quella delle norme speciali di settore), si fa per brevità riferimento con le abbreviazioni «*Cod.*» e «*Reg.*» ai due provvedimenti fondamentali sulla materia, e cioè il D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 (Cod.) ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Reg.).

# 1

## IL COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI NEI SETTORI ORDINARI

### 1.1 COLLAUDO (art. 120 Cod.)

L'art. 120 del Cod. tratta dell'istituto del collaudo per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il primo comma, relativo ai contratti di servizi e di forniture, demanda al Reg. per la disciplina della verifica di conformità delle prestazioni e delle somministrazioni eseguite con quelle pattuite, con la condizione di prevedere criteri semplificati per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il secondo comma, invece, afferisce ai contratti di lavori e anche per essi rinvia al Reg. per la disciplina del collaudo dei lavori con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal Cod.

Il comma 2-bis riguarda l'incarico di prestazione professionale di collaudo. Esso stabilisce che:

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

Il comma 2-bis di cui trattasi è enucleato nel corpo del paragrafo «*Procedure di affidamento dell'incarico di collaudo*».

## 1.2 COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI (art. 141 Cod.)

Il collaudo dei lavori pubblici determina la fase conclusiva del ciclo dell'appalto. L'art. 141 del Cod. al primo comma demanda al Reg. per la definizione delle norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal Reg., di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino a un anno. Sempre il Reg. definisce, altresì, i requisiti professionali che devono possedere i collaudatori per potere a ciò essere abilitati in rapporto alle caratteristiche dei lavori da collaudare, nonché la misura del compenso a essi spettante e le modalità di svolgimento del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

Il secondo comma rinvia ancora al Reg. per la definizione del divieto di affidare i collaudi dei lavori pubblici a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il terzo comma pone **l'obbligo per tutti i lavori pubblici disciplinati dal Cod. di redigere un certificato di collaudo** secondo le modalità previste dal Reg. Il certificato di collaudo, emesso nei termini a fine lavori, ha comunque carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Alla scadenza del predetto termine biennale, il collaudo deve essere approvato dalla stazione appaltante entro i 2 mesi successivi; tuttavia, se l'atto formale di approvazione non intervenga entro la scadenza del predetto bimestre utile, il collaudo si intende comunque tacitamente approvato. **Per i lavori di importo sino a 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro ma non eccedente 1.000.000 di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.** Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

È il caso di evidenziare, che il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno emesso la circolare n. 1293 del 23.1.2013 con cui hanno chiarito che: «il termine di sei mesi, elevabile fino ad un anno, di cui all'art. 141, comma 1, del codice dei contratti pubblici previsto per l'emissione del certificato di collaudo, nonché il termine di tre mesi di cui all'art. 141, comma 3, del medesimo codice, previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, risultano ancora applicabili, **laddove siano espressamente concordati dalle parti e previsti nella documentazione di gara** ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D. Leg.vo n. 231/2002».

Il quarto comma specifica che, per le operazioni di collaudo di lavori pubblici, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori da collaudare, alla loro complessità e all'importo degli stessi; quindi, in caso di nomina di un solo collaudatore, l'atto di collaudo è di tipo monocratico, invece, in caso di nomina di due o tre collaudatori viene a costituirsi una commissione di collaudo che decide in modo collegiale. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente a un solo componente (e cioè soltanto uno dei due o tre commissari che compongono la commissione), i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. Tale ultima disposizione va coordinata con l'art. 216 comma 4 del Reg. che indica puntualmente i requisiti che deve possedere il funzionario amministrativo membro di commissione e che sono: il possesso di laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti e il possesso di un attestato di servizio svolto per almeno 5 anni presso uffici pubblici di «amministrazioni aggiudicatrici» (queste definite dal comma 25 dell'art. 3 del Cod. come «*le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti*»).

Il quinto comma dell'art. 141 prevede che:

Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

**Quindi, il collaudatore o i membri della commissione di collaudo devono essere completamente estranei al procedimento di realizzazione dei lavori da collaudare, sin dal loro concepimento e fino al compimento finale**, e non devono avere avuto rapporti di lavoro o di consulenza con l'appaltatore nell'ultimo triennio precedente all'incarico, né svolgere funzioni che implicano un qualsiasi tipo di interferenza con i lavori da collaudare: dunque, il collaudatore o i collaudatori devono essere assolutamente *super partes* nell'ambito del procedimento al fine di garantire un giudizio del tutto sereno, imparziale e incondizionato. Il sesto comma demanda al Reg. di prescrivere per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo debba essere effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

Il settimo comma, fermo restando quanto previsto dal comma 3 circa le caratteristiche del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione (questo sostitutivo del certificato di collaudo per le circostanze di legge), impone obbligatoriamente il **collaudo in corso d'opera** nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia eseguita, ai sensi dell'art. 130 comma 2 lett. *b*) e *c*) del Cod., da soggetti esterni all'organico delle «*amministrazioni aggiudicatrici*» (di cui all'art. 3 comma 25 del Cod.) che non siano (i soggetti esterni) amministrazioni pubbliche;
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel Reg.

Il collaudo in corso d'opera è così definito perché si sviluppa durante tutta la fase esecutiva dei lavori, tant'è che l'art. 216 del Reg. prevede la nomina del collaudatore in corso d'opera entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori.

L'ottavo comma dispone che:

Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

Il nono comma prescrive che:

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Si ricorda che anche l'art. 235 del Reg., che tratta del pagamento della rata di saldo, ribadisce ulteriormente al comma 2 che:

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Con l'occasione, si rammenta che il citato art. 1666 Cod. Civ., di cui è disposta la deroga del comma 2, così recita:

1. Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
2. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Pertanto, le norme del Cod. e del Reg. prescrivono che **il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fidejussoria** di cui all'art. 124 comma 3 del Reg., che garantisce la stazione appaltante fino a che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo. Il citato comma 3 dell'art. 124 del Reg. dispone che la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del paga-

mento della rata di saldo è costituita per un importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del collaudo provvisorio e il momento in cui il collaudo medesimo assume carattere definitivo che, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Cod., corrisponde a un biennio.

Il decimo comma stabilisce che l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, benché riconoscibili, se denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 1669 del Cod. Civ. Il richiamo dell'art. 1669 del Codice Civile afferisce alle circostanze di «*rovina e difetti delle cose immobili*»; difatti, detto articolo prescrive che:

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di **dieci anni dal compimento**, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia **entro un anno dalla scoperta**. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

Si ricorda, in proposito, che il soggetto appaltante può valersi della garanzia fidejussoria della rata di saldo, di cui al precedente comma 9 dell'art. 141, per il recupero delle somme occorrenti per far fronte ai rimedi consequenziali ai vizi e difetti d'opera emersi nel biennio di provvisorietà del certificato di collaudo. Difatti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con **deliberazione n. 67 del 14.3.2001**, ha puntualizzato che:

In un pubblico appalto la polizza a garanzia della rata di saldo garantisce eventuali difetti e mancanze che si riscontrino dopo l'emanazione del certificato di collaudo provvisorio. Ai sensi dell'art. 102, co. 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (*ora art. 124 comma 3 del Reg.*), l'importo da garantire, essendo le condizioni per la stipula della polizza a garanzia della rata di saldo le stesse previste per quella a garanzia dell'anticipazione, deve essere pari alla rata da assicurare maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo. Ai fini dell'applicazione della polizza a garanzia della rata di saldo in presenza di certificato di regolare esecuzione, l'art. 28, co. 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (*ora art. 141 comma 9 del Cod.*), equipara quest'ultimo al certificato di collaudo provvisorio.

È il caso di chiarire che il dispositivo del comma 10 dell'art. 141 di che trattasi non surroga la norma dell'art. 1667 del Cod. Civ., relativa a «*difformità e vizi dell'opera*», né ne limita la portata e, perciò, permane in capo all'appaltatore la responsabilità, nei termini di legge, per le difformità e i vizi dell'opera realizzata: per cui **la stazione appaltante può sempre avvalersi, per il tempo della sua efficacia, della garanzia di legge di cui al predetto art. 1667 Cod. Civ.**

### 1.2.1 Documenti contabili preliminari al collaudo dei lavori

È opportuno soffermarsi sugli atti contabili preliminari al collaudo dei lavori che deve predisporre il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori, ciascuno per le rispettive competenze.

*Certificato di ultimazione dei lavori (art. 199 Reg.)*



[rif. Mod. CL1 - CL2 - CL3 - CL4 - CL5 - CL6]

L'art. 199 del Reg. disciplina il certificato di ultimazione dei lavori. Il primo comma dispone che il direttore dei lavori, ricevuta la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, procede tosto alle necessarie ispezioni del caso per la constatazione, in contraddittorio con l'impresa, dell'avvenuto completamento dell'appalto e rilascia, senza ritardo alcuno dalla predetta comunicazione, il certificato attestante l'ultimazione dei lavori, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. A tale riguardo, si ritiene che le disposizioni regolamentari relative al verbale di consegna alle quali è possibile fare riferimento per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori sono quelle prescritte dall'art. 153 commi 3 e 7 e art. 154 commi 2, 4 e 5 del Reg. e cioè:

- il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per l'accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori, con l'ordine di provvedere al personale idoneo e alle attrezzature e macchine necessari per eseguire, ove occorra, le opportune verifiche e ispezioni;
- qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data di sopralluogo. Se l'appaltatore diserti la visita ispettiva debitamente riconvocata, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerarne la cauzione definitiva;
- qualora, per l'estensione degli immobili (aree e locali) interessati dai lavori, o per la consistenza dei mezzi d'opera da prendere in consegna dall'impresa, occorra procedere con più sopralluoghi in siti e tempi diversi per lo svolgimento dei relativi accertamenti, tutte le ispezioni, benché eseguite in più date e più luoghi, sono comunque parte integrante dell'unico certificato di ultimazione dei lavori che è inscindibile: in tal caso, nel certificato sono indicate le date di inizio e di chiusura delle ispezioni tecniche effettuate e la data effettiva di ultimazione dei lavori corrisponde all'ultimo sopralluogo in cui si chiude il certificato, in quanto solo allora, e cioè al termine delle operazioni di verifica, può essere attestata la definitiva ultimazione dei lavori;

- il certificato di ultimazione dei lavori è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore;
- un esemplare del certificato di ultimazione dei lavori è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda. La norma regolamentare impone comunque al direttore dei lavori di redigere in contraddittorio con l'appaltatore, alla data di scadenza prevista dal contratto per l'ultimazione dei lavori, un «*verbale di constatazione*» sullo stato dei lavori. Tale circostanza ricorre praticamente in due casi:
  - 1) quando il certificato di ultimazione lavori sia redatto dopo la scadenza contrattuale, ma esso attesta che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno della scadenza medesima, e quindi in tempo utile, come per l'appunto deve risultare dal «*verbale di constatazione*» di cui sopra;
  - 2) allorché l'avanzamento dei lavori sia in ritardo rispetto ai tempi programmatici contrattuali, e quindi dal «*verbale di constatazione*» predetto risulta per l'appunto la mancata ultimazione dell'appalto in tempo utile e lo stato di esecuzione dei lavori rilevato al momento.

Il secondo comma dell'art. 199 dà facoltà al direttore dei lavori di assegnare all'appaltatore, con il certificato di ultimazione dei lavori, un **ulteriore tempo di proroga, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità**, secondo le disposizioni esecutive all'uopo impartite, purché le deficienze da egli accertate siano del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera realizzata. In tal caso, il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato, in sostanza, con le c.d. «*riserve di legge*» che sono sciolte senza alcuna formalità (*ipso facto*) con il regolare completamento dei lavori accessori mancanti, eseguiti nel modo e nel termine ingiunti nel certificato medesimo. Il mancato rispetto del predetto termine dilatorio e perentorio concesso dal DL comporta *ipso iure* l'inefficacia e la caducazione del certificato di ultimazione precedentemente emesso e perciò la necessità di compilare, a conclusione di tutti lavori appaltati (inclusi quelli marginali), un nuovo certificato di ultimazione che attesti l'avvenuto completamento dei lavori oltre la scadenza contrattuale e quindi in penale. Considerato il rilievo amministrativo che assume, ai fini di efficacia del certificato di ultimazione emesso con le «*riserve di legge*», la verifica del regolare compimento dei lavori marginali nel termine di sanatoria concesso, si ritiene utile attestare con apposito verbale di constatazione, in contraddittorio tra DL e appaltatore, l'avvenuta debita esecuzione delle residuali lavorazioni mancanti entro il termine di proroga accordato.



**Pagine non disponibili  
in anteprima**



### 1.21.1 Cauzione definitiva (art. 123 Reg.)

In merito alla cauzione definitiva, l'**art. 123 del Reg.** dispone al primo comma che la cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto (che è al netto del ribasso di gara), è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del Cod., e perciò fino al tetto massimo del 80% dell'importo iniziale della cauzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, cioè il restante 20%, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (essendo l'annualità il tempo massimo consentito entro cui deve avere luogo il collaudo finale ex art. 141 comma 1 del Cod.): quindi, **in caso di ritardato collaudo dei lavori, comunque la cauzione definitiva decade al termine dell'annualità successiva all'ultimazione dei lavori, in quanto a tale data scade ex lege la copertura fidejussoria.**

Il secondo comma specifica, in aggiunta a quanto già anticipato dal comma 5 dell'art. 113 del Cod., che la cauzione definitiva viene prestata, per conto dell'esecutore, a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'esecutore;
- del risarcimento dei danni derivanti alla stazione appaltante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore;
- del rimborso alla stazione appaltante delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale; salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il terzo comma dà diritto alla stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione definitiva per far fronte economicamente alle insolvenze dell'appaltatore pertinenti all'adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, in relazione alle attività svolte in cantiere e al personale per esse impiegato.

Il quarto comma dà facoltà alla stazione appaltante di pretendere dall'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte (per esempio, per avere attinto da essa somme occorrenti per sanare morosità contributive assicurative e previdenziali dell'appaltatore inadempiente e perciò versate agli enti creditori nei modi di legge direttamente dalla stazione appaltante); in caso di inottemperanza dell'appaltatore, la reintegrazione della cauzione è effettuata direttamente dalla stazione appaltante a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'imprenditore per i lavori eseguiti.

Con l'occasione, si precisa che in caso di stipula di un atto aggiuntivo

o un atto di sottomissione per lavori suppletivi, la cauzione definitiva va sempre integrata di una somma da computarsi sull'importo suppletivo al netto del ribasso d'asta, nella medesima misura percentuale iniziale, di cui al contratto principale.

### 1.21.2 Documento unico di regolarità contributiva (art. 6 Reg.)

È opportuno fare un richiamo all'**art. 6 del Reg.**, che riguarda il *documento unico di regolarità contributiva*, il quale prevede al terzo comma che le amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3 commi 25 e 34 del Cod. (ossia «*le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti*» e le centrali di committenza), acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in occasione del certificato di collaudo dei lavori, o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e del pagamento del saldo finale. La norma precisa, altresì, che per i soggetti appaltanti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del Reg. che non sono amministrazioni aggiudicatrici, il DURC è trasmesso loro, per le predette finalità, dagli operatori economici. A ogni buon fine, si ricorda che l'art. 16-bis comma 10 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito dalla legge 28.1.2009 n. 2, stabilisce che:

In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio**, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Pertanto, le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute per legge ad acquisire d'ufficio il DURC (tramite il responsabile del procedimento), direttamente presso gli enti competenti, laddove è richiesta l'attestazione di regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore.

Il quinto comma aggiunge che le amministrazioni aggiudicatrici, anche per i subappaltatori, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in occasione del certificato di collaudo dei lavori, o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e del pagamento del saldo finale.

Alla luce di quanto innanzi esposto, si può concludere in sintesi che la verifica di regolarità contributiva dell'appaltatore e del subappaltatore è effettuata dalla stazione appaltante attraverso l'acquisizione del DURC presso la Cassa Edile tramite procedura on-line, in occasione del collaudo dei lavori e quindi prima del pagamento del saldo finale ex art.

118 comma 6 ultimo periodo del Cod. e art. 6 comma 3 lett. e) del Reg., anche ai fini dello svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Reg.

### **1.21.3 Termini di pagamento degli acconti e del saldo (art. 143 Reg.)**

L'art. 143 del Reg. fissa il termine massimo per il pagamento del saldo del corrispettivo di appalto.

Al secondo comma stabilisce che il termine massimo (da indicare espressamente in contratto) per il pagamento della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia fidejussoria (cioè della cauzione definitiva ex art. 113 del Cod.) non può superare i 90 giorni (vedi nota) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a norma dell'art. 141 comma 9 del Cod. Il citato comma 9 dell'art. 141 impone che il pagamento della rata di saldo, disposto previa apposita garanzia fideiussoria, debba essere effettuato non oltre il novantesimo giorno (vedi nota) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e che esso non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Cod. Civ. Anche l'art. 235 del Reg., che tratta dello svincolo della cauzione definitiva, ribadisce ulteriormente al comma 2 che si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno (vedi nota) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

**Nota:** il termine di 90 gg. deve intendersi superato dalla nuova disciplina delle transazioni commerciali di cui al D. Leg.vo 9.10.2002, n. 231, in particolare a seguito delle modifiche introdotte dal D. Leg.vo n. 192/2012 alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n. 1293 del 23.1.2013, la quale precisa che il termine massimo - da indicare espressamente in contratto - per il pagamento della rata di saldo non può superare i 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tuttavia, in mancanza di espressa menzione in contratto del predetto termine di pagamento del saldo, esso si intende ridotto a 30 giorni.

Con l'occasione si ricorda che il citato art. 1666 Cod. Civ., di cui è disposta la deroga del comma 2, così recita:

1. Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
2. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Circa le garanzie riservate alla stazione appaltante dalla norma del Cod. e del Reg., si precisa che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fidejussoria di cui all'art. 124 comma 3 del Reg., che tutela la stazione appaltante per i difetti di costruzione delle opere eseguite fino a che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo, nonché alla prestazione delle polizze assicurative decennali di cui all'art. 129 comma 2 del Cod. e art. 126 del Reg. per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture. Il citato comma 3 dell'art. 124 del Reg. dispone che la fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita per un valore pari all'importo del saldo maggiorato degli interessi al tasso legale maturandi per il periodo intercorrente tra la data di emissione del collaudo provvisorio e la data in cui il collaudo medesimo assume carattere definitivo; quest'ultima data, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Cod., corrisponde alla scadenza del biennio successivo al giorno di rilascio del collaudo provvisorio. Si riporta di seguito lo schema di calcolo dell'importo da garantire per la rata di saldo:

- considerato che:

**IRS** è l'importo della rata di saldo liquidata nel certificato di collaudo provvisorio;

**r** è il tasso degli interessi legali vigente al momento della liquidazione della rata di saldo;

**t** è il periodo di tempo, espresso in anni, intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo corrispondente a 2 anni (ex art. 141 comma 3 del Cod.);

- si ha che:

$$\mathbf{GF} = \mathbf{IRS} + (\mathbf{IRS} \times \mathbf{r} \times \mathbf{t}); \text{ da cui } \mathbf{GF} = \mathbf{IRS} \times (\mathbf{1} + \mathbf{2r});$$

dove **GF** è l'importo della garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo;

per esempio  $\mathbf{GF} = \text{€ } 50.000 \times (\mathbf{1} + \mathbf{2} \times \mathbf{5\%}) = \text{€ } 55.000.$

È il caso di fare cenno alla circolare n. 1293 del 23.1.2013 del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tratta dei termini di pagamento e correlati interessi moratori nelle transazioni commerciali secondo la disciplina del D. Leg.vo 9.10.2002, n. 231 modificato dal D. Leg.vo 9.11.2012, n. 192. Detta circolare ministeriale chiarisce che:

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 141, comma 9, del Codice e dall'articolo 143, comma 2, del Regolamento, per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal collaudo, **risulta non compatibile** con la previsione del comma 2 dell'articolo 4 del D. Leg.vo n. 231/2002, che prevede il termine di trenta giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un termine superiore, pattuito dalle parti in modo espresso, comunque non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto

del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; **detto termine deve pertanto essere inteso come ridotto a trenta giorni, ove non sia pattuito espressamente nel contratto un termine maggiore, comunque non superiore a sessanta giorni**, al ricorrere delle condizioni sopra indicate previste dall'articolo 4, comma 4, del D. Leg.vo n. 231/2002.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dalla predetta circolare n. 1293/2013 si può concludere che il termine massimo – da indicare espressamente in contratto – per il pagamento della rata di saldo non può superare i 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tuttavia, in mancanza di espressa menzione in contratto del predetto termine di pagamento del saldo, esso si intende ridotto a 30 giorni.

Ancora, il comma 2 dell'art. 143 del Reg. aggiunge che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fidejussoria di cui al comma 9 dell'art. 141 del Cod., il termine utile fissato in contratto per il pagamento del saldo (che come si è detto non può superare i 60 o 30 giorni) decorre non più dalla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ma bensì dalla data di presentazione della tardiva garanzia. È il caso di soffermarsi sull'obbligo di costituzione della fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo; tra la norma di codice e quella di regolamento appare una discrasia di contenuto nel merito, in quanto:

- la prima, ossia l'art. 141 comma 9 del Cod., recita che:

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione **del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione**.

perciò impone la costituzione di detta garanzia fideiussoria sia per lavori soggetti a collaudo che a certificazione di regolare esecuzione

- la seconda, invece, ossia l'art. 124 comma 3 del Reg., recita che:

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra **la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo** ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Codice.

Quindi lascia intendere che la fideiussione di che trattasi sia prevista soltanto in caso di collaudo dei lavori e non in caso di certificazione di regolare esecuzione. Viceversa, l'art. 235 comma 2 del Reg. recita che:

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno (vedi nota) dall'emissione **del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione**.



**Pagine non disponibili  
in anteprima**



# 2

## IL COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE

### 2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 198 Cod.)

L'art. 198 del Cod. stabilisce ai commi 1 e 2 che le disposizioni della Parte II Titolo IV Capo II del Cod. afferiscono alla disciplina degli **appalti di lavori pubblici** concernenti:

- 1) i beni mobili;
- 2) i beni immobili;
- 3) gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale;
- 4) l'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei; tutti sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Leg.vo 22.1.2004 n. 42; tanto al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione dei predetti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive. È d'uopo ribadire che i beni di che trattasi soggetti all'applicazione delle norme del Cod. sono tutti quelli appartenenti al patrimonio culturale come definito dall'art. 2 del citato D. Leg.vo 22.1.2004 n. 42 – *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, e perciò includono: i beni culturali di cui agli artt. 10 e 11 del decreto 42 e i beni paesaggistici di cui agli artt. 134, 136, 142 e 143 del medesimo decreto.

La disposizione codicistica dell'art. 198 produce l'effetto di estendere l'ambito di applicazione della norma statale a tutto il patrimonio culturale in generale, escludendo quindi qualsiasi potestà legislativa e regolamentare in materia di appalti pubblici concernenti i beni culturali per le Regioni ed enti locali.

L'art. 198 del Cod. si integra con gli artt. 239 e 240 del Reg.

### 2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE (art. 239 Reg.)

L'art. 239 puntualizza al primo comma che ai beni del patrimonio culturale indicati all'art. 198 del Cod. si applicano le disposizioni del Titolo XI della Parte II del Reg.

Il secondo comma dell'art. 239 chiarisce che per quanto non previsto dal Titolo XI della Parte II del Reg., ai contratti relativi a beni del patrimonio culturale di cui all'art. 198 del Cod. si applicano le disposizioni contenute nel Reg. in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della Parte II Titolo IV Capo II del Cod. (contratti relativi ai beni culturali) e con le altre disposizioni richiamate dall'art. 197 del Cod. (disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni culturali).

## **2.3 SCAVO ARCHEOLOGICO, RESTAURO E MANUTENZIONE (art. 240 Reg.)**

L'art. 240 del Reg. al primo comma elenca la tipologia delle opere e dei lavori soggetti alla disciplina della Parte II Titolo XI del Reg., la quale si articola nelle seguenti sezioni:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) restauro e manutenzione di beni immobili di interesse archeologico, storico e artistico;
- c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico e archeologico.

I commi 2 e 3 dell'art. 240 forniscono la definizione di scavo archeologico, restauro e manutenzione ai fini dell'applicazione della disciplina degli appalti pubblici riguardanti il patrimonio culturale:

- a) Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo;
- b) I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il quarto comma prevede che gli interventi sui beni del patrimonio culturale siano inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici della stazione appaltante e siano eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del metodo della conservazione programmata dei beni culturali.

A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e

degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

Dall'esame dell'art. 240 emerge che l'**ambito di applicazione delle norme di regolamento afferenti al patrimonio culturale è circoscritto alle sole attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione**, in quanto tali sono gli interventi ammissibili sui beni culturali e paesaggistici, finalizzati alla loro conservazione. Lo stesso criterio vale anche per l'ambito di applicazione della disciplina di cui alla Parte II Titolo IV Capo II del Cod. (Contratti relativi ai beni culturali). Per una puntuale classificazione dei lavori ammissibili sui beni del patrimonio culturale interviene il già citato D. Leg.vo 42/2004 e, precisamente, le seguenti disposizioni:

A) per quanto concerne i **beni culturali**, l'art. 29 recita:

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. ...

B) per quanto attiene ai **beni paesaggistici**:

- a) l'art. 143 comma 1 lett. *g)* e *h)* prevedono che il piano paesaggistico:
  - individua gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e gli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
  - definisce le misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- b) l'art. 143 comma 8 prevede che il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicando gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

Alla luce delle disposizioni del D. Leg.vo 42/2004 e considerato che l'art. 198 del Cod. estende comunque l'applicazione del Capo II (Contratti relativi ai beni culturali) a tutta la *«disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale»*, compresi gli scavi archeologici anche subacquei, si deduce che **le norme di codice e di regolamento che afferiscono ai beni del patrimonio culturale si applicano:**

- a) per i **beni culturali**, quali cose immobili e mobili e siti, di cui agli artt. 10 e 11 del D. Leg.vo 42, agli interventi di prevenzione, di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli scavi archeologici, anche subacquei, e agli interventi di restauro e di manutenzione su elementi architettonici e su superfici decorate, come definiti dall'art. 29 del D. Leg.vo 42, dall'art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dall'art. 240 del Reg.;
- b) per i **beni paesaggistici**, quali aree e immobili di cui agli artt. 134, 136, 142 e 143 del D. Leg.vo 42, agli interventi di conservazione (intesi anche come manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sia per opere edili che infrastrutturali), di recupero, di riqualificazione e di valorizzazione, come definiti dall'art. 143 del D. Leg.vo 42, dall'art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dall'art. 240 del Reg.

## **2.4 COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE (art. 251 Reg.)**

L'art. 251 del Reg. regola le attività di collaudo dei lavori eseguiti su beni sottoposti alle disposizioni di tutela del patrimonio culturale, prescrivendo al primo comma che **per tali opere e lavori è obbligatorio il collaudo in corso d'opera**, sempre che non sussistano le condizioni di legge per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 141 comma 3 del Cod. e art. 237 del Reg. Lo spirito del dispositivo regolamentare di che trattasi è quello di garantire, attraverso il collaudo in corso d'opera (per i lavori con obbligo di collaudazione), la vigilanza e il controllo da parte dell'organo di collaudo su tutta la fase esecutiva dei lavori, in ragione del fatto che si interviene su beni di particolare interesse sottoposti perciò a vincolo culturale o ambientale.

Il secondo comma esige che per il collaudo dei lavori appartenenti alla categoria **OG2**, *«restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali»* ex allegato A del Reg., **l'organo di collaudo debba comprendere tra i collaudatori anche un restauratore di beni culturali** ai sensi della vigente normativa, con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento da realizzare.



**Pagine non disponibili  
in anteprima**



# 6

## RISERVE DELL'APPALTATORE

Nel presente testo si illustra in sintesi l'istituto della riserva dell'appaltatore, con lo scopo di fornire al tecnico collaudatore una conoscenza essenziale sull'argomento, atteso che tra **i compiti del collaudatore rientra anche quello di pronunciarsi, con relazione riservata, sulle riserve formulate dall'appaltatore nei modi e termini di legge.**

### 6.1 RISERVE PER LA TARDIVA CONSEGNA DEI LAVORI

L'ottavo comma dell'art. 153 del Reg. stabilisce che – intervenuta la stipula del contratto, e la sua approvazione se prevista – se la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di:

- 1) accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali già effettuate nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, queste ultime entro i limiti percentuali fissati dall'art. 157 del Reg.;
- 2) rigetto dell'istanza di recesso e consegna tardiva dei lavori, l'appaltatore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del Reg.

A tal proposito, il secondo comma dell'art. 157 prevede, per tale fattispecie, il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni subiti dipendenti dalla ritardata consegna dei lavori, quantificato in misura corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo netto dei lavori che si sarebbero dovuti eseguire nel periodo di ritardo; tale importo dei lavori eseguibili è determinato in ragione della produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori (questo redatto dall'impresa e approvato dal DL) dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori:

essendo: **I** l'importo netto dei lavori maturato secondo il programma di esecuzione nel periodo di ritardo  
**gr** il tempo di ritardo dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori, espresso in giorni  
**r** il tasso degli interessi legali in ragione di anno  
**RD** il risarcimento dei danni

si ha: **RD = I × r × gr/365**  
 qualora nel periodo di ritardo si verifichi un cambio del saggio legale, il risarcimento **RD** va desunto dalla somma degli interessi legali calcolati per i rispettivi importi netti dei lavori maturati nei rispettivi periodi di riferimento:

$$\mathbf{RD = (I_1 \times r_1 \times gr_1/365) + (I_2 \times r_2 \times gr_2/365)}$$

dove **r<sub>1</sub>** e **r<sub>2</sub>** sono i saggi legali, **gr<sub>1</sub>** e **gr<sub>2</sub>** sono i giorni di ritardo rispettivamente ricadenti nei periodi di vigenza dei relativi saggi legali

**r<sub>1</sub>** e **r<sub>2</sub>**, **I<sub>1</sub>** e **I<sub>2</sub>** sono gli importi netti dei lavori maturati nei rispettivi periodi **gr<sub>1</sub>** e **gr<sub>2</sub>**.

Il terzo comma dell'art. 157 del Reg. decreta che oltre alla predetta indennità risarcitoria nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore. Il quarto comma dell'art. 157 aggiunge che la richiesta di risarcimento deve essere formulata dall'appaltatore, a pena di decadenza, **mediante apposita riserva** da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità e nei termini di cui all'art. 190 del Reg. È il caso di ricordare che la giurisprudenza di merito ha sempre confermato, per la ritardata consegna per fatto o colpa della stazione appaltante, il diritto al risarcimento dell'appaltatore purché egli abbia esercitato la facoltà di recesso dal contratto e ne abbia fatta debita richiesta nei termini di legge (**Cass. Sez. I n. 7069 del 14.4.2004**):

Negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitoli generali con efficacia normativa, la «consegna dei lavori» all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del Codice Civile) è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1374 Cod. civ.). Tale inadempimento non conferisce, peraltro, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, **attribuendogli, per converso, la sola «facoltà» di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri**

**dipendenti dal ritardo** (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché **il riconoscimento di un diritto** al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia **pre-ventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.**

Il nono comma dell'art. 153 del Reg. stabilisce che la facoltà della stazione appaltante di ruscare l'istanza dell'appaltatore di recesso dal contratto per tardiva consegna dei lavori, non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna superi la metà del tempo di esecuzione contrattuale o comunque 6 mesi complessivi: pertanto, **se il ritardo ecceda i predetti limiti, la stazione appaltante ha l'obbligo di accogliere la domanda di recesso dell'imprenditore e riconoscere allo stesso, che ne abbia fatta regolare richiesta nei modi e termini di cui al comma 4 dell'art. 157 del Reg., il rimborso delle spese contemplate dal comma 8 secondo periodo dell'art. 153.** Tuttavia, se l'appaltatore, per la ritardata consegna dei lavori oltre il limite temporale predetto (pari a  $1/2 \times T$  fino a un massimale di 6 mesi – dove T è il tempo previsto in contratto per il completamento dei lavori), non chieda di recedere dal contratto:

- a) non presentando istanza di recesso, è sottintesa l'incondizionata accettazione della consegna tardiva dei lavori e quindi senza alcuna riserva, per cui il rapporto contrattuale procede regolarmente e la consegna dei lavori effettuata in ritardo è da ritenersi valida a ogni effetto di legge;
- b) pur accettando la consegna tardiva con riserva formulata nei modi e termini di cui al comma 4 dell'art. 157 del Reg., il rapporto contrattuale procede regolarmente e la consegna dei lavori effettuata in ritardo è da ritenersi valida a ogni effetto di legge, mentre la riserva iscritta per tardiva consegna non produce alcun effetto di legge: tanto perché la *conditio sine qua non* per accedere al titolo del risarcimento dei danni economici è l'inoltro della richiesta di recesso dell'appaltatore e suo rigetto da parte della stazione appaltante, fatto che non si verifica per la fattispecie di che trattasi in quanto l'imprenditore non presenta istanza di recesso e, seppure l'avesse inoltrata, questa per legge non può essere respinta dalla stazione appaltante; perciò non si concretizza il presupposto di legittimità che dà diritto all'appaltatore di conseguire l'indennizzo risarcitorio. Pertanto **l'impresa, che in forza di legge avrebbe potuto sciogliersi dall'impegno contrattuale senza alcun impedimento presentando apposita istanza di recesso, non avendo esercitato tale diritto decade da ogni titolo risarcitorio e, dunque, la riserva formulata risulta essere infondata in via di diritto, permanendo invece il suo obbligo contrattuale di eseguire l'appalto alle condizioni stabilite in contratto.**



**Pagine non disponibili  
in anteprima**



# 10

## INDICE DELLA MODULISTICA

*Per scaricare la modulistica, collegarsi a [www.legislazionetecnica.it/download](http://www.legislazionetecnica.it/download) ed inserire il codice reperibile nella seconda pagina di copertina.*

### **MODULISTICA PER COLLAUDO DEI LAVORI**

- Mod. CL1* Avviso di sopralluogo per l'accertamento dell'ultimazione dei lavori
- Mod. CL2* Certificato di ultimazione dei lavori (avvenuta in tempo utile od oltre la scadenza contrattuale)
- Mod. CL3* Certificato di ultimazione dei lavori (avvenuta in tempo utile)
- Mod. CL4* Certificato di ultimazione dei lavori con le riserve di legge
- Mod. CL5* Avviso di sopralluogo per la constatazione dell'ultimazione dei lavori (di cui alle riserve di legge)
- Mod. CL6* Verbale di constatazione dell'ultimazione dei lavori (di cui alle riserve di legge)
- Mod. CL7* Invito per la firma dello stato finale
- Mod. CL8* Elenco degli atti di contabilità finale
- Mod. CL9* Comunicazione Ispettorato del Lavoro per conto finale
- Mod. CL10* Comunicazione per pubblicazione degli avvisi ad opponendum
- Mod. CL11* Avvisi ad opponendum
- Mod. CL12* Dichiarazione per avvisi ad opponendum
- Mod. CL13* Dichiarazione per cessione dei crediti

### **Regolare esecuzione**

- Mod. CL14* Avviso visita di controllo
- Mod. CL15* Verbale visita di controllo (opere regolarmente eseguite)
- Mod. CL16* Verbale visita di controllo (opere compromesse da difetti di costruzione)
- Mod. CL17* Avviso di sopralluogo
- Mod. CL18* Dichiarazione
- Mod. CL19* Invito per firma certificato di regolare esecuzione
- Mod. CL20* Certificato di regolare esecuzione

## **Collaudo**

- Mod. CL21* Nomina del collaudatore
- Mod. CL22* Relazione sul conto finale
- Mod. CL23* Avviso visita di collaudo (inviato dal collaudatore)
- Mod. CL24* Avviso visita di collaudo (inviato dal direttore dei lavori)
- Mod. CL25* Verbale visita di collaudo (opere regolarmente eseguite)
- Mod. CL26* Verbale visita di collaudo (opere compromesse da difetti di costruzione)
- Mod. CL27* Avviso di sopralluogo
- Mod. CL28* Dichiarazione
- Mod. CL29* Invito per firma certificato di collaudo
- Mod. CL30* Certificato di collaudo

## **Presenza in consegna anticipata dell'opera**

- Mod. CL31* Avviso di presa in consegna
- Mod. CL32* Liberatoria dell'appaltatore
- Mod. CL33* Stato di consistenza
- Mod. CL34* Verbale di presa in consegna anticipata

## **MODULISTICA PER COLLAUDO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE**

- Mod. CSF1* Avviso visita di controllo definitivo (inviato dal verificatore)
- Mod. CSF2* Avviso visita di controllo definitivo (inviato dal direttore dell'esecuzione)
- Mod. CSF3* Verbale visita di controllo definitivo
- Mod. CSF4* Invito per firma certificato di verifica di conformità
- Mod. CSF5* Certificato di verifica di conformità
- Mod. CSF6* Avviso visita di controllo definitivo (per regolare esecuzione)
- Mod. CSF7* Verbale visita di controllo definitivo (per regolare esecuzione)
- Mod. CSF8* Invito per firma attestazione di regolare esecuzione
- Mod. CSF9* Attestazione di regolare esecuzione